

STATUTO
"ALTIPIANI VAL DI NON S.p.A."

Titolo I:

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata: "ALTIPIANI VAL DI NON S.p.A."

Art. 2 - Sede

La Società ha **sede** nel Comune di Cavareno. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune di Cavareno e di istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove ed all'estero.

Art. 3 - Durata

La **durata** della Società è stabilita fino al trenta settembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 – Oggetto Sociale

La Società ha per **oggetto** la valorizzazione e lo sviluppo turistico degli ambiti dell'Alta Val di Non e dell'Altopiano della Predaia e più in particolare le seguenti attività:

- a) costruire e gestire impianti di risalita ed altri impianti sportivi e attrezzature turistico-sportive e del tempo libero, che costituiscono impianti e/o attrezzature di interesse locale assoggettabili ad obblighi di servizio pubblico per le Comunità locali dell'Alta Val di Non e dell'Altopiano della Predaia;
- b) svolgere ogni e qualsiasi attività avente connessione con la valorizzazione turistico-sportiva nei medesimi ambiti, attuando tutte le iniziative promozionali utili allo scopo;
- c) la valorizzazione e lo sviluppo turistico, sia estivo che invernale di aree montane, con particolare riferimento alle zone del "Monte Roen" e dell'"Altopiano della Predaia" e dei territori dei Comuni Soci, impegnandosi a rispettarne le caratteristiche ambientali.

Per il raggiungimento di detto scopo Sociale la Società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, esclusi l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio bancario mobiliare ed immobiliare, comunque connessa con lo scopo Sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni, avalli, garanzie reali e personali anche a favore di terzi. Salvo il disposto di cui all'art. 2361 C.C., potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto Sociale e purché non nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.

Titolo II:

CAPITALE SOCIALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI - COMPENSAZIONE

Art. 5 – Il Capitale

Il capitale Sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) diviso in numero 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie da nominali Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna, ma la Società non emette i relativi titoli; la qualità di Socio è provata dall'iscrizione nel libro Soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Il **capitale potrà essere aumentato** a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, anche con l'emissione di categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

L'aumento del capitale **non può essere eseguito** fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

Il **capitale potrà essere ridotto** nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 6 - Azioni

Le azioni sono indivisibili e quelle dotate di diritto di voto danno diritto ad un solo voto in Assemblea.

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti per ciascuna categoria.

Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società, sarà quello indicato in atto costitutivo o successivamente comunicato mediante lettera raccomandata alla Società.

In caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Se esso non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno solo dei comproprietari delle azioni si ritengono effettuate a tutti i comproprietari.

Nel caso di **pegno, usufrutto o sequestro** sulle azioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

Per l'acquisto da parte della Società di **azioni proprie**, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di Società controllate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e segg. del Codice Civile.

La Società controllata da altra Società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. È vietato alle Società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 7 – Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni in tema di circolazione delle azioni poste dall'art. 2355 C.C.

Art. 8 - Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'emissione di tutte le obbligazioni, convertibili e non convertibili, è deliberata dalla Assemblea Straordinaria nei limiti di cui all'art 2412 c.c. e comunque nell'osservanza delle disposizioni di legge e con il rispetto dei quorum di cui all'art.14 del presente Statuto.

La Società potrà emettere altri strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o se del caso di diritti amministrativi in conformità alle prescrizioni di legge. In tal caso la competenza all'emissione è riservata all'Assemblea Straordinaria. I Soci potranno altresì effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore della Società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 9 - Patrimoni destinati

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c.

La delibera costitutiva è adottata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Art. 10 – Compensazione di esercizio

La compensazione di esercizio, prevista dal comma *1bis* dell'art. 23 della Legge Provinciale 21 aprile 1987 n. 7, necessaria per le linee funiviarie gestite dalla Società, è ripartita tra i Comuni degli ambiti dell'Alta Val di Non e dell'Altopiano della Predaia in base all'EBIT consuntivato nell'esercizio precedente e relativo alle linee funiviarie di propria competenza di ambito, calcolato escludendo tra i ricavi l'inerente compensazione di esercizio.

Titolo III: ASSEMBLEA

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è **ordinaria o straordinaria**. L'Assemblea viene **convocata** dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede Sociale ovvero nell'ambito della provincia di Trento.

Le Assemblee saranno convocate mediante **avviso** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano l'Adige o Trentino almeno **quindici giorni** prima di quello fissato per l'adunanza oppure con **avviso** spedito almeno **otto giorni** prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante dal libro dei Soci con prova del ricevimento; tale avviso dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno.

Nello stesso avviso potrà essere fissato un altro giorno per la **seconda convocazione** qualora, per deficienza di intervenuti, la Assemblea non potesse aver luogo in prima convocazione.

I Soci che rappresentano almeno il venti per cento del capitale possono, entro cinque (5) giorni dal ricevimento della convocazione, far pervenire agli amministratori la richiesta dell'iscrizione di uno o più punti all'ordine del giorno. Gli amministratori provvedono a inviare la convocazione con l'ordine del giorno così integrato almeno otto (8) giorni prima di quello della Assemblea, secondo le modalità indicate nel primo comma del presente articolo, con l'obbligo al Socio richiedente di fornire idonea documentazione a supporto della richiesta.

Ai componenti l'organo amministrativo e di controllo assenti, le deliberazioni assunte devono essere Comunicate, a cura del Presidente dell'Assemblea, entro quindici (15) giorni dalla data dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale o qualora particolari esigenze **relative alla struttura ed all'oggetto** della Società lo richiedano entro centottanta giorni: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro Relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua compe-

tenza e negli altri casi previsti dalla legge.

Tanto l'Assemblea ordinaria tanto quella straordinaria devono venire convocate senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da tanti azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale Sociale e con la domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 12 - Legittimazione a partecipare alle assemblee e ad esercitare il diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel Libro Soci.

La Società istituisce il libro soci da tenersi a cura degli amministratori con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, nel quale vanno indicati il nome e il domicilio dei soci, la quota di rispettiva partecipazione, i versamenti effettuati, le variazioni nelle persone dei soci, nonché il loro eventuale indirizzo di telefax e di posta elettronica ai fini stabiliti nel presente statuto.

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto, salvo quanto previsto dall'art. 2351 comma 2 in rapporto all'art. 5 del presente Statuto

I Soci possono farsi **rappresentare** con delega scritta, anche da un non Socio ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

La delega deve essere conferita per iscritto e può essere redatta in calce alla scheda di convocazione. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Ogni Socio non potrà avere più di **cinque** deleghe.

Art. 13 – Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è **presieduta** dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza del medesimo, da altra persona scelta dai Soci presenti a maggioranza.

Il Presidente di riunione ha pieni poteri per dirigere la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni, che dovranno avvenire **a voto palese**.

L'Assemblea nominerà fra gli intervenuti o anche fra estranei il Segretario per la redazione del verbale, salvo che questo per legge o a richiesta dell'Assemblea, vada redatto da un Notaio.

Le delibere dell'Assemblea dovranno essere assunte in un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori che fossero nominati dall'Assemblea stessa.

Art. 14 – Determinazione dei quorum

L'Assemblea **Ordinaria** è validamente costituita **in prima convocazione**

quando siano intervenuti tanti Soci che rappresentino la metà del capitale Sociale e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti ed **in seconda convocazione** qualunque sia il capitale rappresentato e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, fatta eccezione per le deliberazioni inerenti le materie di seguito elencate per le quali si richiede comunque il voto favorevole del 85% (ottantacinque per cento) del capitale Sociale:

- deliberazioni di chiusura o dismissione di una o più delle quattro linee funiviarie di interesse locale gestite dalla Società, assoggettabili ad obblighi di servizio pubblico, per cui si richiede anche l'unanimità dei soci Comuni appartenenti ai rispettivi ambiti dell'Alta Val di Non e dell'Altopiano della Predaia ove gli impianti sono ubicati, e più precisamente dei seguenti impianti: (i) "seggiovia M26f "CAMPI DI GOLF-MALGA DI MEZZAVIA"; (ii) sciovia S327f "CIASAZZA"; (iii) sciovia S310m "GONZAGA"; (iv) seggiovia biposto M167f "RUFFRE'-MONTE NOCK";
- deliberazioni di cui al terzo comma dell'art. 23 del presente Statuto.

L'Assemblea **Straordinaria** è validamente costituita **in prima e in seconda convocazione** con la presenza di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale Sociale e delibera col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale Sociale, fatta eccezione per le deliberazioni inerenti le materie di seguito elencate per le quali si richiede comunque il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) del capitale Sociale:

- deliberazioni di cui all'art. 2361 co. 2 c.c.;
- fusione e scissione della Società;
- modifica dell'art. 10 del presente Statuto,

e per le deliberazioni inerenti le materie di seguito elencate per le quali si richiede comunque il voto favorevole del 85% (ottantacinque per cento) del capitale Sociale:

- modifica dell'oggetto e delle finalità della Società;
- modifica dell'art. 18 del presente Statuto;
- modifiche del presente comma.

Art. 15 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza della Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la determinazione del compenso dei sindaci e del revisore legale;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori con facoltà di previsione di un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche;
- d) la nomina del revisore legale dei conti di cui all'art. 2409 bis c.c.;
- e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) le autorizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 23 del presente Statuto;
- g) la deliberazione di cui all'art. 2361 comma 2 c.c..

Art. 16 - Competenze della Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. In particolare, sono di competenza della Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto, fatta eccezione per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 23 del presente Statuto;

- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c., e dell'art. 9 del presente Statuto.

Art.17 - Diritto di recesso dei Soci

Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto Sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede Sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della Società;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il Socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve darne Comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applica quanto disposto dagli articoli 2437 – 2437 quater c.c..

Titolo IV:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) consiglieri.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

In caso di vacanza di uno o più consiglieri si provvederà ai sensi di legge.

Quando si renda dimissionaria la metà o più dei consiglieri in carica o quando i consiglieri per qualunque motivo vengano a ridursi a meno della metà, si intenderà scaduto senz'altro l'intero Consiglio e sarà convocata l'Assemblea per nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – Nomina del Presidente e del Vice Presidente

II Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nella sua prima adunanza fra i propri membri **il Presidente** ed **un Vice Presidente** che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina altresì **un Segretario**, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 20 – Convocazione del Consiglio

II Consiglio si riunisce presso la sede Sociale o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da alme-

no un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. La convocazione deve avvenire con avviso, che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di Comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con idonea prova del ricevimento.

In difetto di tale formalità il Consiglio delibera con la presenza di tutti i consiglieri e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, chiedendo contestuale rinvio, per la trattazione, ad adunanza successiva.

Art. 21 – Presidente di riunione

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi dal consigliere più anziano.

Art. 22 – Determinazione del quorum

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvo nel caso della presenza di 5 (cinque) consiglieri per cui è necessaria una maggioranza qualificata di 4 (quattro) voti.

Art. 23 – Competenze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione – Consiglieri delegati

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto Sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione Assembleare nei casi richiesti dal presente articolo.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'estero.

Gli amministratori devono richiedere, ai sensi dell'art. 2364 comma 1 n. 5 c.c., la preventiva autorizzazione delle seguenti operazioni da parte dell'Assemblea Ordinaria, che delibera nel rispetto delle modalità e del quorum qualificato di cui al primo comma dell'art. 14 del presente Statuto:

- a) costruire, gestire e dismettere altri impianti sportivi e attrezzature turistico-sportive e del tempo libero;
- b) acquisto, alienazione o dismissione a qualunque titolo di rami di azienda e impianti di risalita e sportivi necessari per gli obblighi di servizio pubblico affidati dagli enti territoriali Soci;
- c) acquisto, alienazione o dismissione a qualunque titolo di partecipazioni anche non di controllo, nonché di beni immobili e di rami di azienda, quando il valore delle transazioni risulti superiore al 5% del patrimonio netto.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro, ed ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

Può nominare fra i suoi membri uno o più consiglieri delegati stabilendone attribuzioni e poteri salvi i limiti di cui all'art. 2381 C.C..

L'amministratore o gli amministratori delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

Può altresì nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di

atti.

Art. 24 – Revoca e decadenza degli amministratori

Ai sensi dell'art. 2449 c.c., gli amministratori nominati direttamente dai Comuni dell'ambito dell'Alta Val di Non e dai Comuni dell'ambito dell'Altopiano della Predaia possono essere revocati congiuntamente solo dagli Enti che li hanno nominati.

Art. 25 – Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma Sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione e promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti nonché arbitri

Il potere di rappresentanza e di firma Sociale può essere anche conferito dal Consiglio di Amministrazione al Vice Presidente o alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 C.C. e nei limiti della delega.

Titolo V:

DIRETTORE GENERALE

Art. 26 - Direttore Generale

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore Generale

Se nominato, Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che gli sono affidati dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche con rappresentanza Sociale nell'ambito degli stessi in forza di espressa procura all'uopo rilasciata.

Titolo VI:

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 27 – Collegio Sindacale e Revisore legale

E' organo unico di controllo il Collegio Sindacale, cui spetta:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare la revisione legale dei conti.

Esso dovrà essere integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Titolo VII:

BILANCIO - UTILI

Art. 28 - Bilancio

Gli esercizi Sociali si chiudono 31(trentuno) ottobre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, conformemente alle prescrizioni di legge, alla redazione **del bilancio di esercizio**, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandoli con una **Relazione sulla gestione**.

Il bilancio deve essere Comunicato agli organi di controllo con la Relazione e documenti giustificativi almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea ordinaria e deve rimanere depositato nella sede Sociale in visione ai Soci nei 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa con le Relazioni degli amministratori e degli organi di controllo.

Art. 29 – Ripartizione degli utili

L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 C.C., fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del capitale Sociale;

b) il residuo conformemente alle determinazioni dell'Assemblea.

Art. 30 – Dividendi non riscossi

I dividendi non riscossi, decorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui siano diventati esigibili, verranno incamerati nel fondo di riserva.

Titolo VIII:

SCIoglimento E DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 31 - Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea determinerà i criteri per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

La revoca dello scioglimento della Società potrà essere deliberata dall'Assemblea anche in fase di liquidazione.

Art. 32 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia tra i Soci è quello di Trento.

Art. 33 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di Società per azioni ed alle altre leggi speciali in materia.

F.to Luigi Seppi

F.to Guglielmo Giovanni Reina Notaio L.S.